

Allegato =A= ad atto in data 25 maggio 2019 rep. n.578 racc. n.614
notaio ANNACHIARA CORCIONE di Coccaglio.

**ASSOCIAZIONE PENSIONATI "ANGELO MASSETTI" DI COCCAGLIO,
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO**

STATUTO

ART. 1 - È costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE PENSIONATI "ANGELO MASSETTI" DI COCCAGLIO, ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO".

ART. 2 - L'Associazione ha sede in Coccaglio (BS), in Via Madre Teresa di Calcutta n. 2

ART. 3 - L'Associazione non ha scopo di lucro e svolge attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare l'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale:

1) interventi e servizi sociali di cui alla lettera a) dell'art. 5 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

2) prestazioni socio-sanitarie di cui alla lettera c) dell'art. 5 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

3) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, di cui alla lettera e) dell'art. 5 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

4) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale di cui alla lettera i) dell'art. 5 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

5) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, di cui alla lettera k) dell'art. 5 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L'Associazione potrà inoltre svolgere le seguenti attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra elencate:

- attività sportive e di educazione senile permanente;
- attività di animazione ed occupazione del tempo libero degli anziani e di consulenza per tutti i problemi inerenti ai servizi sociali per anziani.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

ART. 4 - Il patrimonio è costituito:

- a) dai titoli, dai beni mobili ed eventuali beni immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) dalle quote sociali il cui ammontare verrà fissato annualmente dal Consiglio Direttivo;
- e) dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazione ad esse;
- f) da ogni altra entrata che concorresse ad incrementare l'attività sociale.

Esso è destinato allo svolgimento dell'attività statutaria di interesse generale per l'esclusivo perseguimento di finalità

Ugo Lomino. Marie Calabre



civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 - L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predisporrà il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Il bilancio sarà redatto e pubblicato secondo quanto disposto dagli artt. 13 e 14 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

ASSOCIATI

ART. 6 - Gli associati sono le persone di ambo i sessi, titolari di qualsiasi pensione, la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso.

Il Consiglio può accettare domande di persone non titolari di pensione in qualità di collaboratori, accertandone l'effettiva possibilità di dedicare la loro attività alle iniziative dell'Associazione, il tutto nel rispetto delle inderogabili norme del Codice del Terzo Settore.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto la loro dimissioni entro il trenta ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale dell'Associazione.

ART. 7 - Gli associati hanno diritto di frequentare i locali, di usare i servizi gestiti dall'Associazione e di ottenere una riduzione sui biglietti di ingresso alle manifestazioni promosse dall'Associazione.

ART. 8 - Gli associati hanno i seguenti obblighi:

- pagare la quota annuale di associazione;
- a semplice richiesta del Consiglio Direttivo prestare gratuitamente la propria opera per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 3) del presente Statuto.

ART. 9 - La qualifica di associato si perde per decesso, dimissioni, morosità od indegnità.

AMMINISTRAZIONE

ART. 10 - Sono organi dell'Associazione:

- 1) L'Assemblea degli associati;
- 2) Il Consiglio Direttivo;
- 3) Il Presidente;
- 4) L'organo di controllo nei casi di obbligatorietà della nomina;
- 5) I revisori dei conti;
- 5) Il Collegio dei Proibiviri.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da dieci membri, eletti dall'Assemblea tra tutti gli associati per la durata di anni quattro.

In caso di decesso o dimissioni di un Consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti, che subentra automaticamente.

ART. 11 - Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, rappresentante giuridico dell'Associazione, ed un Segretario, ove a tale nomina non abbia provveduto l'Assemblea degli associati.

ART. 12 - Il Consiglio si riunisce ogni volta che lo ritenga necessario e che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e, comunque, almeno tre volte all'anno per deliberare in ordine alla relazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e sull'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 13 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni, salve le competenze attribuite all'Assemblea degli associati dalle inderogabili norme di legge in materia. Esso procede pure alla nomina di dipendenti ed impiegati, determinandone la contribuzione, il tutto nel rispetto delle inderogabili norme del Codice del Terzo Settore, compila i bilanci e provvede alla loro presentazione all'Assemblea, compila eventuali regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea.

ART. 14 - Il Presidente ed, in assenza, il Segretario rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; convoca il Consiglio, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica di questo alla prima riunione.

ART. 15 - Tutte le cariche amministrative e direttive dell'Associazione saranno gratuite.

ASSEMBLEA

ART. 16 - L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa. Gli associati sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno due volte all'anno, in data da stabilirsi mediante affissione all'albo dell'Associazione e nei manifesti murali da affiggersi in più parti del paese. Nell'avviso di convocazione dovrà essere esposto l'ordine del giorno almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea deve essere convocata su richiesta motivata da parte di almeno un decimo degli associati, a norma dell'art. 20 c.c.

ART. 17 - L'Assemblea delibera l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; delibera altresì sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulle modifiche dello Statuto e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per Statuto.

A norma dell'art. 21 Codice Civile le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voto e con la presenza di almeno la

Ugo Laminor - Marie Calabre

metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea nomina il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri *e l'organo di controllo ove previsto.*

ART. 18 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti gli associati regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della quota annuale di associazione se prevista. Ogni associato ha diritto ad un voto, non è ammesso il voto per delega o corrispondenza.

ART. 19 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed, in sua mancanza, dal Segretario; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene, due scrutatori.

Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea ed, eventualmente, dagli scrutatori.

ART. 20 - Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze di cui all'art. 21 Codice Civile.

COLLEGIO DEI REVISORI E ORGANO DI CONTROLLO

ART. 21 - La gestione dell'Associazione è controllata dal Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre membri eletti ogni quattro anni dall'Assemblea degli Associati.

I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno la relazione dei bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Associazione e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, il tutto nel rispetto delle inderogabili norme del Codice del Terzo Settore.

Per i casi di obbligatorietà della nomina dell'organo di controllo e del revisore e per i relativi requisiti, poteri, doveri, cessazione, compenso, durata e funzionamento e quant'altro inerente si rinvia alle norme di legge in materia.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 22 - Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'Associazione od i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Probiviri composto da tre membri nominati dall'Assemblea con carica quadriennale; essi giudicheranno "ex bono et equo", senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Il Collegio dei Probiviri giudica inoltre sui casi di indegnità e propone all'Assemblea l'esclusione degli Associati giudicati indegni.

LIBRI SOCIALI

ART. 23 - Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone semplice richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

SCIoglimento DELL'ENTE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 24 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e che delibererà, previo parere positivo dell'Ufficio di cui

all'articolo 45, comma 1, d.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, in ordine alla devoluzione del patrimonio ad altre Organizzazioni di volontariato o ad altri Enti del Terzo Settore operanti in settori analoghi. In mancanza il patrimonio sarà devoluto alla Fondazione Italiana Sociale.

Hologramma: Maria Calabrese

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Maria Calabrese', written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'FONDAZIONE DI ANTONIO MOTTI' and 'L'OCCEAGLI'.